

Personale. Corte dei conti Toscana

Con lo stop ai resti assunzioni bloccate

RETROATTIVI

Il decreto del Viminale impone un numero di attestazioni relative al 2009-2011 ma manca la disciplina di Economia e Consob

Arturo Bianco

■ Gli enti locali non possono utilizzare i resti delle possibilità di assunzione a tempo indeterminato di cui non si sono serviti negli anni precedenti.

È questa l'indicazione contenuta nel parere della sezione regionale di controllo della **Corte dei Conti** della Toscana n. 30 dello scorso 13 marzo. Si tratta di una lettura assai rigida, che segna una netta differenza rispetto alle regole dettate per le amministrazioni dello Stato.

Essa riduce ulteriormente la possibilità dei Comuni di effettuare **assunzioni** di personale, vanificandole di fatto per gli enti soggetti al **Patto di stabilità** di ridotte dimensioni. Il tutto con conseguenze assai pesanti sui comuni con popolazione superiore a mille abitanti che dal prossimo 1° gennaio dovrebbero essere soggetti al Patto. Se questa lettura si consoliderà, di fatto si avrà una condizione di sostanziale blocco delle assunzioni per la stragrande maggioranza dei Comuni.

Il Dl 78/2010 ha disposto, per la gran parte delle Pubbliche amministrazioni, il tetto del 20% della spesa del personale cessato nell'anno precedente come soglia massima per le assunzioni a tempo indeterminato. Agli enti locali sono inoltre richiesti il rispetto del Patto di stabilità, avere contenuto la spesa del personale entro quella dell'anno precedente e avere un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 50 per cento. Il riferimento, per espressa indica-

zione contenuta nel comma 9 dell'articolo 14, va per le assunzioni del 2011 solamente al personale cessato nell'anno 2010. Il che impedisce già, a differenza di quanto le Sezioni unite della Corte dei Conti hanno stabilito per gli enti non soggetti al Patto di stabilità, di recupera-

re le cessazioni degli anni precedenti che non sono state utilizzate per nuove assunzioni.

Alle amministrazioni dello Stato l'articolo 9, comma 11, consente di recuperare le quote di cessazione degli anni precedenti che gli enti non hanno potuto utilizzare come base per nuove assunzioni in quanto non si raggiungeva la soglia di almeno 1 unità. Per la sezione di controllo della Corte dei Conti della Toscana, sulla base dei lavori preparatori, si deve ritenere che questa disposizione sia «applicabile agli enti di piccole dimensioni da individuarsi negli enti pubblici non economici e negli enti di ricerca nei confronti dei quali è pertanto riferita la disposizione normativa». E da ciò se ne trae la conseguenza della «esclusione degli enti locali».

Questa conclusione viene si basa su una lettura meramente formale, che non tiene conto del fatto che gli enti locali hanno generalmente una dimensione medio piccola nel numero dei dipendenti e che, quindi, molto spesso le cessazioni di 1 anno non consentono di effettuare neppure una assunzione. Essa determina inoltre una condizione di sperequazione negativa rispetto alle amministrazioni dello Stato, condizione che risulta essere del tutto ingiustificata alla luce della scelta legislativa di avere invece le stesse regole, si veda da ultimo la estensione ai comuni dei tetti alle assunzioni flessibili dettate per lo Stato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

